



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme
all'originale.

Data: 10/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 17

data: 21/01/2010

OGGETTO: Ricorso al Consiglio di Stato per sospensione efficacia sentenza n.3346/2009 del TAR Puglia sezione di Lecce sui ricorsi presentati da ASPICA srl per l'annullamento delle deliberazioni di approvazione dei piani finanziari gestione rifiuti annualità 2006/2007 e 2007/2008.

L'anno duemiladieci addi ventuno del mese di Gennaio alle ore 18,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Potì nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) POTI' Vittorio	Si
2) RUSSO Mauro	Si
3) BUFANO Fabio	Si
4) CORVINO Niceta	Si
5) DURANTE Antonio	Si
6) PRETE Anna Elisa	Si
7) SERINO Luigi	Si

Totale 7 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E' altresì presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE Data: 21.01.2010 Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE Parere: FAVOREVOLE Data: 21.01.2010 Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale
--

<i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i>

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Ricorso al Consiglio di Stato per sospensione efficacia sentenza n. 3346/2009 del TAR Puglia sezione di Lecce sui ricorsi presentati da ASPICA srl per l'annullamento delle deliberazioni di approvazione dei piani finanziari gestione rifiuti annualità 2006/2007 e 2007/2008.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che con deliberazione G.C. n. 37/2008, si stabiliva di costituirsi in giudizio innanzi al TAR Puglia sez. di Lecce avverso i ricorsi della ditta Aspica srl per l'annullamento delle deliberazioni C.C. nn. 13/2007 e 57/2007, relative all'approvazione dei Piani finanziari per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani per le annualità 2006/2007 e 2007/2008, e si dava incarico all'Avv. Loredana Capone di rappresentare il Comune di Melendugno;
- Che il TAR Lecce emanava le sentenze nn. 1372 e 1373 del 13/05/2008, con le quali dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito;
- Che la controparte notificava n. 2 ricorsi al Consiglio di Stato avverso le sentenze nn. 1372/008 e 1373/2008, sopra citate;
- Che l'Amministrazione comunale, coerentemente col proprio precedente operato, decideva di resistere in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, con D.G.C. n. 154/2008, confermando il mandato al medesimo studio legale interessato al primo grado;
- Che il Consiglio di Stato riformava le sentenze del TAR, affermando la competenza di giudice amministrativo e rinviando le cause al TAR per la decisione di merito;
- Che il TAR Lecce, con sentenza del 30/12/2009, n. 3346 accoglieva i ricorsi di Aspica nn. 732/2007 e 150/2008 RG presentati da Aspica avverso il Comune di Melendugno;

DATO ATTO che, anche a seguito di consultazioni con lo studio legale Capone, si è evidenziato l'interesse primario di questo ente a sospendere l'efficacia della sentenza 3346/2009 del TAR Lecce, mantenendo quindi l'efficacia delle deliberazioni consiliari di approvazione dei piani finanziari impugnate;

TENUTO CONTO che in base alla gara unica dell'ATO Lecce 1 la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto formulare i relativi Piani Finanziari ed eventualmente, solo dopo la definizione con l'ATO e col Comune di Melendugno del contraddittorio sulle eventuali "quantità" richieste in relazione ai servizi da espletare, avrebbe potuto se mai formulare piani finanziari diversi;

ATTESO CHE la ditta Aspica motu proprio invece ha presentato, peraltro in ritardo, dei piani finanziari assolutamente esorbitanti sia rispetto agli esiti della gara, sia rispetto alle quantità richieste sia infine rispetto ai servizi effettivamente resi;

ATTESO CHE la ditta Aspica ha omesso di pagare le fatture di smaltimento alla ditta Ambiente e Sviluppo, gestore dell'impianto di bacino di Cavallino, inducendo la stessa a intraprendere procedure esecutive nei confronti del Comune di Melendugno per centinaia di migliaia di Euro, in forza dell'obbligo solidale per lo smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che il contraddittorio con la ditta, fatte salve le peculiarità tariffarie di Melendugno, deve essere inserito nel quadro complessivo del contraddittorio ATO, titolare del contratto d'appalto per conto dei comuni;

RITENUTO necessario ed urgente ricorrere al Consiglio di Stato, nel tentativo di difendere le determinazioni assunte, con assoluta ragionevolezza, dal Comune di Melendugno con le deliberazioni consiliari annullate, nelle more della definizione del contraddittorio con la ditta Aspica;

RITENUTO altresì di dover confermare anche nel giudizio d'appello l'avv. Capone;

VISTO il T.U.EE.LL;

VISTO lo Statuto del Comune di Melendugno;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di proporre ricorso al Consiglio di Stato per la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Lecce n. 3346/2009, di cui ampiamente in narrativa;

Di confermare nel patrocinio di questo ente l'avv. Loredana Capone, già impegnata nel rappresentare il Comune nei giudizi riguardanti il contratto d'appalto in questione;

Di prevedere al momento la spesa di Euro 6.000,00, che trova adeguata copertura al cap. 138 del bilancio di previsione 2010 in fase di predisposizione;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.